



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE N° 2

Via Arniense n. 2 – 66100 Chieti - C.F. 93048750694 - tel. 0871.345398

email: chic83500p@istruzione.it – pec: chic83500p@pec.istruzione.it

www.comprendivo2chieti.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE N.2 - -CHIETI

Prot. 0005726 del 21/05/2025

I-1 (Uscita)

All'Albo on line della scuola

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA SCOLASTICA

(Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20/05/2025 con delibera n. 24)

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'utilizzo delle palestre dell'Istituto (Madonna del Freddo/Vicentini-Della Porta) al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1

Finalità utilizzo palestre scolastiche

La palestra scolastica viene concessa ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva o ai comitati genitori costituiti in seno all'Istituto che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel P.T.O.F..

Art. 2

Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

L'istanza di concessione deve essere compilata sul modulo disponibile sul sito web dell'Istituto (allegato A). L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno per l'anno scolastico successivo con consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto (fa fede la data di protocollo) o via pec a chic83500p@pec.istruzione.it.

Le domande pervenute oltre il termine sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità della palestra. Le domande presentate da associazioni morose non saranno tenute in considerazione.

Le domande presentate da associazioni morose che regolarizzano la loro posizione contabile saranno protocollate con la data del giorno in cui cessa la morosità.

Art. 3

Rilascio della concessione

La richiesta d'uso non impegna in alcun modo il Dirigente Scolastico a concedere la relativa autorizzazione. Il consiglio d'Istituto provvederà con apposita delibera alla relativa concessione e/o diniego.

Nel caso di concessione, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione (Allegato B) entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento istanza.

L'Istituto scolastico, procederà con apposito verbale, alla consegna delle chiavi di accesso della palestra e di ogni altra chiave necessaria, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4

Contenuto istanza di concessione

La richiesta deve essere presentata utilizzando l'allegato A.

Art. 5

Durata della concessione

La concessione ha validità per l'intero anno scolastico e comunque a decorrere dal 15 settembre non oltre il 15 Giugno di ogni anno.

L'utilizzo della palestra è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione, anche parziale o a titolo gratuito, a soggetti terzi pena la decadenza del diritto della concessione.

Art. 6

Rilascio della concessione

Il Consiglio d'Istituto valuta le richieste di utilizzo della palestra presentate entro il 30 Maggio di ogni anno e predispone il calendario di utilizzo dell'Impianto.

Il Dirigente Scolastico predispone apposita convenzione con la società concessionaria.

La Convenzione, completa di calendario orario di utilizzo della palestra, prevederà i costi previsti.

Art. 7

Priorità per l'assegnazione

La concessione della palestra è disposta assegnando priorità:

- alla scuola per svolgere le attività curriculari di educazione fisica e di gruppo sportivo;
- alle società sportive affiliate al C.O.N.I. operanti sul territorio comunale con organizzazione documentata e che promuovono iniziative in collaborazione con la scuola;
- alle società sportive affiliate al C.O.N.I. operanti sul territorio comunale con organizzazione documentata;
- ai gruppi sportivi operanti sul territorio comunale;
- alle società sportive affiliate al C.O.N.I. con sede esterna al territorio comunale con organizzazione documentata;
- ai gruppi sportivi con sede esterna al territorio comunale;
- ai comitati genitori costituiti in seno all'Istituto Comprensivo, negli spazi orari non occupati.

A parità di condizione, il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, assegnerà l'utilizzo dell'impianto alle Associazioni che hanno già utilizzato in passato la Palestra.

Art. 8

Doveri del concessionario

Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo all'Istituto in base alle tariffe stabilite nel presente Regolamento a supporto dei costi sostenuti dalla scuola per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.

Il costo previsto per ogni ora di utilizzo è pari ad € 12,00 (dodici/00) per ciascuna ora di utilizzo, che dovrà essere versata esclusivamente tramite avviso pagopa generato dalla scuola e trasmesso a mezzo mail o pec, entro le seguenti scadenze:

1^ rata entro il 31 ottobre dell'a.s. di utilizzo

2^ rata entro il 30 marzo dell'a.s. di utilizzo

Il concessionario si impegna a versare tramite pagopa alla scuola il contributo di utilizzo della palestra entro e non oltre il termine previsto.

Il concessionario assume a proprio carico le spese per il personale necessario allo svolgimento dell'attività e per la pulizia della palestra.

Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola, pertanto non risponde di eventuali danni o ammanchi.

Il numero degli utenti coinvolti nell'attività sportiva esercitata non può superare, in alcun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano all'attività sportiva.

E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 9

Responsabilità del concessionario

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone o cose dall'uso della palestra e dall'utilizzo delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il dirigente scolastico da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Art. 10

Decadenza della concessione

Il dirigente scolastico dichiara in qualsiasi momento, senza che occorra diffida, la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario.

Nell'ipotesi di cui al 1° comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 11

Sospensione delle attività

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata e tempestiva comunicazione all'associazione. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, l'associazione può chiedere di recuperare, in altro periodo, le ore di mancato utilizzo.

Art. 12

Modalità di versamento del contributo

Il contributo all'Istituto scolastico per l'utilizzo dell'impianto dovrà essere attraverso il sistema PAGOPA entro e non oltre le scadenze previste.

Art. 13

Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare anche solo parzialmente all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione al dirigente scolastico; nulla è dovuto al concessionario.

Art. 14

Adempimenti del concessionario al termine dell'attività

Entro e non oltre 10 giorni dopo la scadenza della concessione o della rinuncia all'utilizzo il rappresentante legale dell'associazione dovrà provvedere alla consegna delle chiavi dell'impianto in segreteria.